

4. Ove sia necessario, possono avere luogo consultazioni a richiesta di uno Stato membro, oppure su iniziativa della Commissione.

Articolo 5

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la Commissione prende le opportune misure in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 1316/87 del Consiglio, dell'11 maggio 1987, relativo alle misure di salvaguardia previste dalla terza convenzione ACP-CEE⁽¹⁾, è applicabile ai prodotti contemplati dal presente regolamento.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. RIESENHUBER

⁽¹⁾ GU n. L 125 del 14. 5. 1987, pag. 1.